

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Visto il DPR n. 249 del 24 giugno 1998;

Visto il DPR n. 235 del 21 novembre 2007;

Vista la Nota MIUR, prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

Considerato il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglie dell'Istituto;

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2025;

Vista la Delibera n°57/2025 del Consiglio di Istituto del 09/09/2025

SI EMANA

in ottemperanza alle disposizioni vigenti, il presente

Regolamento di disciplina

Premessa

Il presente Regolamento di disciplina dell'Istituto garantisce il rispetto delle norme sopra riportate e l'osservanza dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Regolamento di disciplina è reperibile sul sito dell'Istituto ed è comunque consultabile presso la Segreteria dell'Istituto; è garantita la massima pubblicità dello stesso Regolamento, tra studentesse, studenti, famiglie e personale dell'Istituto.

Il Regolamento di disciplina di un Istituto deve rappresentare uno strumento efficace e rigoroso per delineare i limiti del comportamento ammesso nell'ambito di un'istituzione scolastica italiana, conservando il valore della dignità della persona e la sacralità dell'educazione.

Ogni Regolamento di disciplina non può prescindere dai riferimenti normativi e non può in alcun modo far venire meno i diritti della persona e le conseguenti possibilità di ricorrere contro la sanzione irrogata.

Un Regolamento di disciplina deve sempre essere considerato elemento educativo più che punitivo e quindi le differenti sanzioni devono essere commisurate alle infrazioni anche in considerazione del contesto generale e specifico in cui avviene l'infrazione.

Ogni Regolamento di disciplina deve essere pubblico, diffuso, in maniera capillare, fra tutti gli attori dell'istituzione scolastica ed accessibile in ogni situazione.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Il presente Regolamento di disciplina si applica anche durante le visite di istruzione, le uscite didattiche e i progetti extrascolastici (scambi tra scuole, gemellaggi, Erasmus a titolo puramente e semplificativo) approvati dai competenti organi della scuola.

Art. 1 - La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di vita sociale democratica ma soprattutto di apprendimento, che richiede il rispetto reciproco tra le persone. Gli studenti dovranno sempre esprimere tale rispetto verso l'istituzione, verso tutte le componenti della medesima e verso le sue strutture.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 2 - Lo studente non può introdurre il telefono cellulare all'interno dell'edificio scolastico durante l'orario delle attività didattiche. In caso di necessità personali dovute ad esigenze organizzative o di comunicazione, lo studente che introduce nell'edificio scolastico il telefono cellulare durante l'orario delle attività didattiche deve tenere il dispositivo spento dentro il proprio zaino o nelle apposite sacche portacellulare di cui ogni aula è provvista. L'introduzione del telefono cellulare dentro l'edificio scolastico in orario delle attività didattiche fa ricadere in modo esclusivo la responsabilità di custodia del telefono sull'alunno, e la scuola non risponde né per danno, né per smarrimento, né per sottrazione dello stesso. Lo studente non deve utilizzare dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il telefono cellulare non deve essere utilizzato durante l'intero orario scolastico salvo le eccezioni previste dalla Circolare ministeriale del 16/06/2025 Prot. N. 3392.

MANCANZE DISCIPLINARI

Art. 3. - Si configurano come **mancanze di media gravità** le seguenti infrazioni:

- a. effettuare assenze ingiustificate, individuali o collettive, dalle lezioni;
- b. presentarsi occasionalmente in ritardo alle lezioni;
- c. non giustificare occasionalmente l'assenza o il ritardo entro il giorno successivo a quello del rientro a scuola;
- d. utilizzare in maniera scorretta i contenitori per la raccolta differenziata;
- e. utilizzare, occasionalmente, abbigliamento poco decoroso;
- f. disturbare lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- g. accedere al bar o ai distributori automatici di bevande e snack fuori dagli orari consentiti, senza specifica autorizzazione dei docenti presenti in aula a cui è affidata la vigilanza della classe;
- h. non prendersi cura dei locali scolastici, del decoro dell'aula, dell'ordine dei banchi e dei relativi posti assegnati dal Consiglio di classe;
- i. lanciare oggetti non contundenti;
- j. disturbare lo svolgimento delle lezioni altrui nei cambi d'ora e negli spostamenti interni;
- k. usare apparecchi elettronici (lettori MP3, tablet, videogames, ecc.) durante le lezioni, senza autorizzazione del docente; usare il telefono cellulare durante l'intero orario scolastico salvo le eccezioni previste dalla Circolare ministeriale del 16/06/2025 Prot. N. 3392;
- l. rifiutarsi di ottemperare a una disposizione del docente legittimamente impartito in qualsiasi attività curricolare ed extracurricolare;
- m. plagio di elaborati o tentativo di plagio anche attraverso l'uso di apparecchi elettronici;
- n. mancanza del materiale didattico necessario;
- o. uscire dall'aula senza permesso;
- p. offendere i compagni, con atteggiamenti e/o parole;

Art. 4. - Si configurano come **mancanze gravi**, le seguenti:

- a. reiterazione dei comportamenti di cui all'articolo precedente o ricezione di più richiami scritti (c.d. note disciplinari);
- a. bis - Reiterazione nell'uso del telefono cellulare per almeno 4 fattispecie sanzionate con nota disciplinare;
- b. fumare all'interno dell'edificio scolastico o nel cortile interno dello stesso (tale fattispecie è disciplinata nel dettaglio all'interno dell'appendice G al regolamento di Istituto)
- c. non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria o dell'altrui sicurezza;
- d. danneggiare con negligenza materiale appartenente agli altri studenti, al personale scolastico o all'Istituto
- e. tenere un comportamento scorretto, tale da compromettere il buon nome e l'immagine della scuola;
- f. usare senza autorizzazione apparecchi elettronici per filmare, registrare o fotografare lezioni, o parti di esse, o soggetti presenti nell'Istituto;
- g. avere comportamenti che possano portare danno a sé o ad altri;
- h. utilizzare il turpiloquio.

Art. 5. - Si configurano come **mancanze gravissime** le seguenti:

- a. reiterare un'infrazione di cui all'articolo precedente o porre in essere una ulteriore diversa infrazione sempre prevista nell'articolo precedente;
- b. manomettere dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica, ecc.) o diffondere ingiustificati allarmi;
- c. falsificare il libretto delle giustificazioni;
- d. favorire l'ingresso di estranei nei locali scolastici;
- e. uscire dalla scuola senza autorizzazione;
- f. danneggiare volontariamente beni appartenenti agli altri studenti, al personale scolastico o all'Istituto;
- g. minacciare i compagni o il personale dell'Istituto;
- h. offendere con atteggiamenti e/o parole, il personale dell'Istituto;

- i. compiere atti di violenza fisica o psicologica su persone;
- j. introdurre e/o fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti all'interno dell'Istituto o comunque entro gli spazi scolastici;
- k. spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o comunque entro gli spazi scolastici;
- l. compiere furti a danno dei compagni o del personale dell'Istituto o di quest'ultimo;
- m. diffondere, anche via web, senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, immagini e/o filmati riguardanti ambienti o persone dell'Istituto che ledono la riservatezza e/o la dignità delle persone stesse
- n. falsificare o sottrarre atti pubblici;
- o. introdursi in banche dati dell'Istituto o compiere atti di hackeraggio;
- p. concretizzare azioni riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo in ambito di relazioni scolastiche così come definite dall'Allegato 1 al presente Regolamento di disciplina sia come bullo, che come suo fiancheggiatore e/o sostenitore attivo e presente durante le azioni.

SANZIONI

Art. 6. - Le mancanze di cui all'art. 3 vengono sanzionate con una **ammonizione scritta** riportata sul registro di classe (**c.d. nota disciplinare**).

La **c.d. annotazione** sul registro di classe non costituisce sanzione disciplinare, ma è strumento a disposizione del personale scolastico per registrare e lasciare traccia dell'accadimento di particolari fatti rilevanti nelle attività della classe.

Art. 7. - Le mancanze di cui all'art. 4 vengono sanzionate con **la sospensione da 1 a 5 giorni**.

La sanzione della sospensione può prevedere l'obbligo di frequenza nei casi di minore gravità. Gli studenti che in corso d'anno hanno ricevuto uno o più provvedimenti disciplinari consistenti nella sospensione dalle lezioni, non potranno partecipare alle visite di istruzione, secondo quanto valutato dal Consiglio di classe e in combinato disposto con quanto previsto dal Regolamento Viaggi di Istruzione e dal Regolamento Uscite didattiche e Visite guidate.

Art. 8. - Le mancanze di cui all'art. 5 vengono punite con la **sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni**, con eventuale denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di atti di rilevanza penale. La trasmissione delle comunicazioni relative ad atti di rilevanza penale viene effettuata dal Dirigente scolastico all'autorità competente.

Art. 9. - Le mancanze di cui all'art. 5 vengono punite con la **sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni** quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni:

- a) sono stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- b) il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

Art. 10. – **Interdizione alla frequenza delle attività scolastiche fino al termine delle lezioni e/o esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

Richiamato quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse: "Nei casi di recidiva (delle fattispecie di cui all'articolo 9), di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico" (articolo 4 comma 9-bis Statuto degli studenti e delle studentesse).

Tale previsione viene declinata in queste due fattispecie:

- Nei casi di recidiva (delle fattispecie di cui all'articolo 9), di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
- Nel caso di una studentessa o di uno studente recidivo di aver commesso azioni per le quali sono state elevate più di una volta sanzioni previste dall'art. 7 e/o sanzioni previste dall'art. 8, che continua (nel periodo finale dell'anno scolastico ricompreso tra i 60 giorni prima del termine delle attività didattiche e il termine stesso) con azioni di lesione costante del diritto allo studio degli altri studenti e/o concretizza situazioni di pericolo per la propria e altrui incolumità nell'edificio scolastico o nelle aree pertinenziali dello stesso, che si accompagnano con dichiarazioni esplicite di non voler più frequentare la scuola si può applicare la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso.

Tali due ipotesi possono essere associate nei casi più gravi con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 10 bis. *“Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”* (articolo 4 comma 8 Statuto degli studenti e delle studentesse).

In particolare nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica – così come declinati negli articoli precedenti del presente Regolamento di disciplina – potranno essere attivati per quanto possibile essere gli strumenti indicati:

- nell'accordo di partenariato siglato dall'Istituto scolastico con il Centro Servizi per il Volontariato Marche ETS e il Comune di Senigallia;
- nell'istituto della c.d. alternanza rafforzata;
- nell'istituto del c.d. sistema duale.

ORGANI COMPETENTI

Art. 11. - Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni sono:

- a) i singoli docenti ed il Dirigente scolastico per le sanzioni di cui all'art. 6;
- b) il Consiglio di classe allargato con tutte le sue componenti per le sanzioni di cui agli artt. 7 e 8;
- c) il Consiglio di istituto per le sanzioni di cui agli artt. 9, 9 bis e 10;

Soggetto competente a decidere sulle impugnazioni è l'Organo di garanzia.

PROCEDIMENTO

Art. 12. - Il procedimento per l'irrogazione della sanzione della ammonizione (c.d. nota disciplinare) inizia con la contestazione dell'addebito effettuata oralmente dal Docente o dal Dirigente che ha assistito al fatto, con l'avviso che si intende applicare la sanzione.

Lo studente ha il diritto di esporre le proprie ragioni per evitare l'applicazione della sanzione.

Dopo avere ascoltato lo studente, il Docente o il Dirigente che ha assistito al fatto decidono se applicare la sanzione. In questo caso l'ammonizione viene comunicata allo studente e riportata sul registro di classe.

Nella annotazione relativa il procedente deve dichiarare i motivi che hanno portato all'applicazione della sanzione stessa, specificare che lo studente viene ammonito e indicare l'articolo violato del regolamento di disciplina.

Art. 13. – Il procedimento per l'irrogazione delle sospensioni fino a 15 giorni inizia con la richiesta della convocazione del Consiglio di classe in sede disciplinare.

Tale richiesta, rivolta al Dirigente Scolastico, può essere formulata dal coordinatore della classe, da un singolo docente o da più docenti della classe. La convocazione può anche essere disposta su iniziativa del Dirigente scolastico a conoscenza dei fatti. In caso di richiesta scritta firmata da almeno quattro docenti della classe, il Dirigente scolastico dispone la convocazione del Consiglio di classe, negli altri casi il Dirigente scolastico considera l'opportunità di convocare il Consiglio di classe valutando sommariamente la gravità e la fondatezza degli addebiti contestati allo studente.

Della convocazione del consiglio di classe devono essere immediatamente informati, anche telefonicamente e con successivo invio per posta elettronica, i genitori dello studente e lo studente stesso. Gli stessi devono essere informati circa gli addebiti a carico dello studente e devono altresì essere avvisati della possibilità di esporre le proprie ragioni, anche per iscritto, sia nelle giornate precedenti la riunione del Consiglio di Classe appositamente convocato sia intervenendo personalmente nella stessa riunione del Consiglio di classe.

In caso di assenza dello studente o dei suoi genitori, purché siano stati correttamente informati, il Consiglio di classe procederà con i dati in proprio possesso.

Al Consiglio di classe in sede disciplinare non possono partecipare come rappresentanti lo studente sottoposto a procedimento e i suoi genitori. In tal caso lo studente e/o il genitore in situazione di incompatibilità procedurale verranno sostituiti – se possibile - dai successivi classificati in sede di elezione dei rappresentanti. Nell'eventualità in cui non ci fossero successivi classificati o non fossero stati eletti i rappresentanti dei genitori e/o degli studenti, il dirigente provvederà ad estrarre a sorte i nominativi mancanti per garantire la completezza del Consiglio e la piena rappresentanza di tutte le sue componenti.

Al consiglio di classe partecipano i rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Al termine della riunione, alla sola presenza dei consiglieri (sia docenti che rappresentanti di genitori e studenti), il Consiglio di classe decide la sanzione da applicare.

Se ancora presenti nell'Istituto, la sanzione eventualmente decisa è comunicata verbalmente allo studente e ai genitori e successivamente in forma scritta. Se non presenti verrà comunicata in forma telefonica e successivamente scritta, tramite posta elettronica, nel più breve tempo possibile.

Stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi non definitivi, la sanzione decisa può essere immediatamente applicata.

Resta fermo il diritto di impugnazione previsto dagli articoli seguenti, e l'impegno dell'Istituto a compensare con opportune attività didattiche aggiuntive, in caso di vittoria presso gli organi di garanzia, il danno eventualmente subito dallo studente per i giorni di sospensione ingiustamente scontati.

Art. 14. - Il procedimento per l'irrogazione della sospensione oltre 15 giorni inizia con la richiesta della convocazione del Consiglio di Istituto in sede disciplinare.

La convocazione è disposta su iniziativa del Dirigente scolastico, quando ritiene che ricorrano i casi previsti dagli artt. 9, 9bis e 10, perché è immediatamente evidente la gravità del fatto o perché tale gravità è valutata dal Consiglio di classe riunito in sede disciplinare per i casi di cui agli artt. 7 e 8.

Della convocazione del Consiglio di istituto devono essere immediatamente informati, telefonicamente e anche con posta elettronica, i genitori dello studente e lo studente. Gli stessi devono essere informati circa gli addebiti a carico dello studente e devono altresì essere avvisati della possibilità di esporre le proprie ragioni sia prima della riunione del Consiglio di Istituto sia intervenendo personalmente in sede di Consiglio di istituto.

Si procede poi come descritto nell'articolo precedente.

Per quanto riguarda la validità della seduta, la facoltà di astenersi dei consiglieri, il conteggio dei voti per raggiungere la maggioranza, e le altre questioni procedurali, si rinvia alle norme per il funzionamento del Consiglio di Istituto.

IMPUGNAZIONI

Art 15. - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola.

Art. 16. - L'Organo di garanzia è composto da uno studente, un genitore, un docente designati dalle rispettive componenti del Consiglio di istituto non necessariamente all'interno del Consiglio stesso, ed è presieduto dal Dirigente scolastico o da un collaboratore da lui delegato. Devono essere anche designati i membri supplenti che subentreranno in caso di incompatibilità dei membri titolari.

L'Organo di garanzia deve essere convocato dal Dirigente scolastico entro 10 giorni dalla data della presentazione del ricorso e decide entro lo stesso termine.

Non è necessaria l'audizione del ricorrente potendosi decidere anche solamente in base alla documentazione acquisita.

L'Organo di garanzia è validamente costituito con la partecipazione di tutti i componenti, decide a maggioranza e non è ammessa astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le decisioni dovranno essere sempre motivate.

Coloro che hanno partecipato al procedimento di irrogazione della sanzione impugnata, in qualità di docenti di cui all'art. 12, di componenti docenti, genitori e alunni del Consiglio di

classe di cui all'art. 13, di componenti docenti, personale ATA, genitori e alunni del Consiglio di istituto di cui all'art. 14, non possono far parte dell'organo di garanzia e devono essere sostituiti.

Non possono far parte dell'organo di garanzia e devono essere sostituiti anche lo studente sottoposto a sanzione ed i suoi genitori.

Contro le decisioni dell'organo di garanzia è previsto ricorso al Direttore Scolastico Regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

NORME FINALI

Art. 17. - In caso di provvedimento sospensivo, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire il conseguente allontanamento dalla scuola in attività o in favore della comunità scolastica o di altri enti di volontariato operanti sul territorio (*art.4 c.5 Statuto studenti e studentesse*). L'attività socialmente utile deve essere richiesta da parte della famiglia dell'alunno coinvolto in caso di studente minorenni.

Per ciò che concerne le attività svolte in favore di altri enti di volontariato operanti sul territorio queste saranno disciplinate in attuazione dell'Accordo di partenariato siglato dall'Istituto scolastico con il Centro Servizi per il Volontariato Marche ETS e il Comune di Senigallia. Le relazioni di riscontro delle attività di volontariato restituite dalle associazioni in cui la studentessa o lo student si è impegnato saranno considerate dal competente Consiglio di classe in fase di scrutinio intermedio o finale per la definizione della valutazione del comportamento.

Art. 18. - Nel caso in cui il comportamento dello studente sia contrario anche alle norme penali, e venga avviato un procedimento a suo carico, la sanzione disciplinare verrà comunque applicata ai sensi del presente regolamento.

Nel caso in cui il comportamento dello studente dovesse arrecare danno ai beni dell'Istituto, o a quelli di altri soggetti pubblici o privati, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare lo studente sarà chiamato a risarcire i danni provocati ai sensi delle norme civilistiche vigenti.

Art. 19. - Lo studente, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti", può effettuare una segnalazione all'Organo di garanzia interno oppure al Dirigente scolastico per gli adempimenti necessari.

Art. 20. – Il presente Regolamento di disciplina è integrato con l'Allegato 1 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO 1

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

PREMESSA

L'evolversi delle nuove tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e online, insieme alla sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti fanno registrare atti pericolosi di bullismo e cyberbullismo, tali da costituire una vera e propria emergenza educativa che richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto da parte della nostra istituzione scolastica.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

A fronte di questa emergenza educativa, la sfida non sta tanto nel sanzionare in maniera repressiva, quanto nel prevenire, educando a un consapevole uso delle nuove tecnologie e alla diffusione di una cittadinanza digitale sempre più consapevole. Scuola e Famiglia sono chiamate, ciascuna per la propria parte di competenza educativa, a cooperare in un intervento mirato a diffondere atteggiamenti mentali e culturali che considerino la diversità come una ricchezza e che educino all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva

A tal fine la scuola è chiamata a promuovere, come prevede la legge 71/2017 e come già esplicitato nella Legge n. 107/2015, misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

Oltre a ciò le norme stabiliscono l'introduzione di referenti scolastici per tutte le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 La legge 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. La legge pone al centro il ruolo dell'istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno e ogni istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti vengono chiariti nel dettaglio dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge.

La L.71/17 introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico anche una definizione: "Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo." (Art. 1- Comma 2).

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla L. 71/2017

Caratteristiche e definizione del fenomeno Bullismo-Cyberbullismo

Il bullismo è un comportamento aggressivo e dannoso che coinvolge un individuo o un gruppo di individui che prendono di mira una persona specifica in modo ripetuto e intenzionale. Questi comportamenti possono essere fisici, verbali o psicologici e sono finalizzati a causare danni fisici o emotivi alla vittima. Il bullismo può verificarsi in varie situazioni, inclusi contesti scolastici, lavorativi, familiari o online.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il Cyberbullismo è una forma di bullismo che avviene tramite mezzi digitali e tecnologici, come internet, i social media, messaggi di testo, e-mail e altre forme di comunicazione online. In questa forma di bullismo, individui o gruppi utilizzano la tecnologia per molestare, minacciare, intimidire o diffamare altre persone, spesso in modo anonimo o pseudonimo.

Questo meccanismo che si instaura è stato oggetto di studi importanti e la letteratura ne evidenzia il ricorso da parte degli autori (ma anche degli spettatori) di bullismo e cyberbullismo ad un meccanismo psicologico, una ristrutturazione cognitiva, denominato disimpegno morale, tramite i quali l'individuo si autogiustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna (Bandura, 1996). E' evidente che tale meccanismo sia possibile con ancora più evidenza se ci si trova ad agire online ed è strettamente collegato all'assenza di empatia (o alla difficoltà di provare empatia), alla difficoltà di entrare in relazione con l'emotività propria e altrui, una relazione che "la presenza fisica rende invece più facile da realizzarsi. Questo meccanismo non riguarda appunto solo l'autore di un atto di cyberbullismo, ma anche il gruppo che vi assiste (o che vi partecipa, l'effetto è lo stesso). Questo aspetto fornisce spunti per un lavoro educativo che miri invece a rafforzare la consapevolezza, l'assunzione di responsabilità, l'impegno o morale (vs disimpegno) appunto, perché il gruppo può avere un ruolo invece estremamente positivo.

Tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell'azione; mettere un "like" su un social network, commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette ragazzi e ragazze nella condizione di avere una responsabilità.

Ma d'altro canto sono proprio loro che possono "fare la differenza" **perché la responsabilità è condivisa**: il gruppo "silente" che partecipa senza assumersi la responsabilità, rappresenta, in realtà, anche l'elemento che può fermare una situazione di cyberbullismo. E questo appunto costituisce un gancio educativo.

Nello specifico il cyberbullismo può manifestarsi in diversi modi, tra i quali:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

IL RUOLO DELLA SCUOLA

Il nostro istituto dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo per ogni plesso;

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto "face to face", anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione, in materia di Cittadinanza digitale consapevole e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze utili all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

TEAM per il CONTRASTO AL BULLISMO e CYBERBULLISMO:

- prende in carico tutte le segnalazioni
- compila il modulo di I segnalazione sulla base di una prima valutazione e valuta l'opportunità di proseguire con un'analisi approfondita del caso
- a seguito dell'analisi approfondita, di concerto con il Dirigente Scolastico ed il consiglio di classe, stabilisce gli interventi di prevenzione, sanzionatori e l'eventuale coinvolgimento della Rete esterna.
- monitora e traccia tutti i casi segnalati
- attua strategie di follow up e di rimodulazione strategica rispetto alle azioni in essere

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

LE FAMIGLIE:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphones e affini all'interno dell'Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori

approvata dal Dirigente scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;

- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione gravissima i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e attività di volontariato all'interno dell'Istituto o presso le associazioni con esso convenzionate.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

PROCEDURA DA ATTUARE IN CASO DI BULLISMO / CYBERBULLISMO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo-cyberbullismo
RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Professori Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni in merito
VALUTAZIONE STRATEGIE INTERVENTO	Dirigente Scolastico Referenti Bullismo	Valutare le strategie più adeguate da attuare
INTERVENTI EDUCATIVI	Coordinatori Consiglio di classe Professori Alunni Genitori Psicologi	• Incontri con gli alunni coinvolti • Interventi/discussione in classe • Informare e coinvolgere i genitori • Responsabilizzare gli alunni coinvolti • Ristabilire regole di comportamento in classe • Counselling
INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di Istituto Consiglio di classe Referenti bullismo Professori Alunni Genitori	• Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo studente • Lettera di scuse da parte del "bullo" • Scuse in un incontro con la vittima • Compito sul bullismo/cyberbullismo • Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola • Trasferimento in un'altra classe (ove necessario) • Sospensione disciplinare declinata nelle diverse modalità così come previste dagli articoli 8 e 9 del Regolamento di disciplina

VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe Professori	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: • se il problema è risolto: attenzione e osservazione permanente • se il problema persiste: proseguire con gli interventi
--------------------	---	---



Polo Tecnico - Professionale
Istituto Istruzione Superiore Statale
“CORINALDESI – PADOVANO”

Istituto Tecnico settore Economico - Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale Industria e Artigianato

SEDE CENTRALE PADOVANO: SENIGALLIA - Via A. Rosmini, 22/b - Tel. 07164510 – Fax 0717922819
SEDE ASSOCIATA CORINALDESI: SENIGALLIA - Via T. D'Aquino, 4 – Tel. 071 60524 – Fax 0717924724
SEDE ASSOCIATA PADOVANO: ARCEVIA - Via C. Battisti, 6 – Tel. e Fax 07319193

COD. FISCALE : 92000370426 e-mail: anis01600v@istruzione.it - pec: anis01600v@pec.istruzione.it

Nome e cognome di chi compila il modulo di segnalazione:

DATA ___/___/___

PRIMA SEGNALAZIONE EPISODI BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA

1. Tu sei?

☐

.

la vittima

☐

.

un compagno della vittima

☐

.

Madre/Padre/Tutore della vittima



Insegnate/Personale ATA



Altro...

2. Nome della vittima/e

3. Classe/i della vittima/e

4. Bullo/i

5. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza

6. Quante volte si sono verificati gli episodi?

☐
1

☐
da 2 a 4

☐
più di 4

Data ____/____/____

Firma _____

MODULO di I SEGNALAZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

(DOCENTE - GENITORE)

Questo modulo deve essere **compilato dal docente o genitore** che vuole segnalare atti di bullismo o cyberbullismo.

Nome Cognome di chi effettua la segnalazione (insegnate o genitore)

Nome e cognome del minore

Classe sez. Sede

In cosa consiste l'azione di bullismo/cyberbullismo di cui l'alunno si ritiene vittima?
(Indicare una o più opzioni nella lista che segue).



Prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo.



Diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari.



Pressioni. Aggressione. Molestia. Ricatto. Ingiuria.



Denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).



Diffamazione. Flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare).

☐

.

Cyberstalking. Esclusione (estromissione intenzionale dall'attività on line).

☐

.

Sexting (invio di messaggi tramite smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuale).

☐

.

Furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.).

☐

.

Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.).

☐

.

Qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici.

☐

.

Quali sono i contenuti che vorreste far rimuovere o oscurare sul web o su un social network? perché li consideri atti di cyberbulismo? (Inserire una sintetica descrizione – importante spiegare di cosa si tratta).



Dove sono stati diffusi i contenuti offensivi?
sul sito internet [è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica]



su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare] altro [specificare]

Se possibile, allegare immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbulismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

Data ____/____/____

Firma _____

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

• ☐

La vittima

• ☐

Un compagno della vittima, nome.....

• ☐

Madre/ Padre della vittima, nome.....

• ☐

Insegnante, nome



Altri:.....
3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome Classe:

Altre vittime, nome Classe:

Altre vittime, nome Classe:

5. Il bullo o bulli Nome
Nome

Classe:

Nome Classe:

Nome Classe:

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- 1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- 2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- 3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- 4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- 5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- 6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- 7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- 9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- 10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- 11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...

Altro:

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta...

	Non vero	In parte- qualche volta vero	Molto vero- spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	☐	☐	☐
Ferite o dolori fisici non spiegabili	☐	☐	☐
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	☐	☐	☐
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa	☐	☐	☐
Difficoltà relazionali	☐	☐	☐
Isolamento / rifiuto	☐	☐	☐

Bassa autostima	☐	☐	☐
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	☐	☐	☐
Manifestazione di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)	☐	☐	☐
Cambiamenti notati dalla famiglia	☐	☐	☐
Impotenza e difficoltà a reagire	☐	☐	☐

13.Gravità della situazione della vittima:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO
☐	☐	☐

Sintomatologia del bullo

Il bullo presenta...

	Non vero	In parte- qualche volta vero	Molto vero- spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari	☐	☐	☐
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	☐	☐	☐
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	☐	☐	☐
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	☐	☐	☐
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	☐	☐	☐
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	☐	☐	☐
Cambiamenti notati dalla famiglia	☐	☐	☐

Gravità della situazione del bullo:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO
☐	☐	☐

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome	Classe
------	--------

Nome	Classe
------	--------

Nome	Classe
------	--------

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe) Nome Classe Nome Classe

Nome	Classe
------	--------

Nome	Classe
------	--------

Nome	Classe
------	--------

17. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

18. La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

<u>LIVELLO DI RISCHIO</u> DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	<u>LIVELLO SISTEMATICO</u> DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	<u>LIVELLO DI URGENZA</u> DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
☐	☐	☐